



COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10

DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31.12.2021 DALLA COMUNITA' ROTALIANA – KÖNIGSBERG AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.P. 10 FEBBRAIO 2005, NR. 1 E SS.MM. E D.LGS. 19 AGOSTO 2016, NR. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100. AGGIORNAMENTO ANNO 2021

SAG/AS/sa

L'anno duemilaventidue addì 28 del mese di DICEMBRE alle ore 16.00 in modalità videoconferenza, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio dei Sindaci della Comunità Rotaliana - Königsberg.

Presenti i Signori:

		Assenti	
		Giustificato	Ingiustificato
Gianluca Tait	Presidente		
Andrea Brugnara	Sindaco di Lavis		
Mattia Hauser	Sindaco di Mezzocorona		
Christian Girardi	Sindaco di Mezzolombardo	X	
Luca Ferrari	Sindaco di Roverè della Luna		
Clelia Sandri	Sindaco di San Michele all'Adige		
Renato Tasin	Sindaco di Terre d'Adige		

Assiste il Segretario Generale Reggente dott. Antonio Salvago

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gianluca Tait nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 1 dell'Ordine del Giorno.

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE AL 31.12.2021 DALLA COMUNITA' ROTALLIANA – KÖNIGSBERG AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.P. 10 FEBBRAIO 2005, NR. 1 E SS.MM. E D.LGS. 19 AGOSTO 2016, NR. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100. AGGIORNAMENTO ANNO 2021

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Viste le disposizioni del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19.

Atteso che, ai sensi dell'art. 24 - L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dal testé richiamato art. 7 della L.P. n. 19/2016, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 - D.Lgs. n. 175/2016 cit..

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, co. 1, L.P. n. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4, co. 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.

Atteso che la Comunità Rotalliana - Königsberg, fermo restando quanto sopra indicato, *può mantenere partecipazioni in società*:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo per:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitata in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).

Rilevato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla società partecipata dalla Comunità, sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P..

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Rilevato che ai sensi dell'art. 20 co. 1 del T.U.S.P. le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Atteso che per gli Enti locali della Provincia di Trento alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, tiene luogo la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, prevista dall'art. 18 co. 3 bis 1 della L.P. 1° febbraio 2005, nr. 1, ricognizione effettuata attraverso l'adozione di un provvedimento a cadenza triennale, eventualmente aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno. I suddetti Enti adottano il programma di razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo aggiornamento nei casi espressamente previsti dalla norma.

Dato atto che con proprio precedente provvedimento di data 09 dicembre 2021, n. 167, il Commissario della Comunità Rotaliana - Königsberg ha dato attuazione a quanto disposto dal sopra citato comma, approvando la revisione periodica e il censimento annuale delle partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31.12.2020.

Tenuto conto che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) e le relative disposizioni provinciali in materia devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Dato atto che si ritiene di provvedere ad un aggiornamento del piano triennale 2021-2023, approvato con Atto del Commissario n. 167 dd. 09.12.21, contenente la rilevazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2021.

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Appurato che nel corso dell'anno 2021, si sono manifestate le seguenti modifiche societarie ed i sotto riportati fatti inerenti alle partecipazioni della Comunità:

- il Consorzio dei Comuni Trentini deteneva, al 31.12.2020 la partecipazione in oggetto nell'allora Cassa rurale di Trento BCC soc. coop. A decorrere dal 01.01.2020, la predetta società ha incorporato la Cassa rurale di Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC soc. coop., assumendo l'attuale denominazione, Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC s.c.

L'Ente locale, congiuntamente alle altre amministrazioni che condividono il controllo sul Consorzio dei Comuni Trentini, ha dato indirizzo a quest'ultimo di procedere alla dismissione della partecipazione nell'allora Cassa rurale di Trento, entro il 30 novembre 2021.

Tenuto conto che, a seguito un apposito avviso pubblico emanato dal Consorzio dei Comuni Trentini in data 29 maggio 2020, nessun soggetto ha manifestato interesse a rilevare la partecipazione, l'Assemblea dei Soci del Consorzio, in data 14 luglio 2021, ha dato mandato al Consiglio di amministrazione di valutare la percorribilità di ulteriori modalità di dismissione della partecipazione in oggetto, tra cui la cessione a trattativa privata (qualora emergesse l'interesse di un potenziale acquirente), ovvero l'esercizio del diritto di recesso, nei casi e nei modi previsti dallo Statuto di Cassa di Trento, sempre che tali opzioni consentano di ottenere una equa valorizzazione economica dei titoli ceduti, autorizzando sin d'ora il Presidente pro tempore a sottoscrivere ogni atto prodromico alla dismissione. Il Consiglio di amministrazione relazionerà, in merito, ai Soci in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, ovvero anticipatamente, in caso di positiva conclusione dell'iter di alienazione prima di tale data;

- Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 di data 4 dicembre 2020 veniva approvato il "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022", il quale al punto 2) dava mandato ad una Commissione tecnica di valutare l'assetto delle partecipazioni provinciali, tra le quali figurava anche l'esame del mantenimento o soppressione o revisione del Centro Servizi Condivisi Scarl;

Con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 728 di data 29 aprile 2022 ad oggetto "Adozione del documento denominato Seconda relazione sullo stato di attuazione del Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022, approvato con deliberazione giuntale n. 2019 di data 4 dicembre 2020" è stato preso atto di quanto proposto dalla Commissione tecnica e recepita la cessazione della società "Centro Servizi Condivisi soc.cons. a r.l."

La partecipazione, detenuta dalla Comunità Rotaliana - Königsberg indirettamente tramite le società, Trentino Riscossioni S.p.A. e Trentino Digitale S.p.A., è cessata a far data dal 17 giugno 2021.

Verificato che, in considerazione quanto sopra specificato, non sussiste ragione per l'immediata alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, ad eccezione della partecipazione indiretta in Centro Servizi Condivisi scarl e in Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC s.c. per le ragioni poc'anzi esposte.

Richiamato il provvedimento relativo all'approvazione del piano triennale 2021-2023 approvato con Atto del Commissario n. 167, di data 09 dicembre 2021;

Visto l'esito della ricognizione effettuata, dell'anno 2021, come risulta nelle schede di rilevazione allegate alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta al 31.12.2021 e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di dichiarare, in considerazione di provvedere agli adempimenti conseguenti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2.

Rilevato che:

- con decreto del Commissario n. 191 dd. 29.12.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- con decreto del Commissario n. 193 dd. 29.12.2021 immediatamente esecutivo è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2022-2024 parte finanziaria;
- con decreto del Commissario n. 11 dd. 02.02.2022 immediatamente esecutivo è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2022-2024 parte obiettivi;

Visti:

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2;
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al DLgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L n.42/2009)
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.;
- la deliberazione dell'Assemblea n. 31 del 16.11.2011 immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il modello organizzativo della Comunità ed individuati gli atti di competenza della Giunta della Comunità e di quelli gestionali propri del Segretario Generale e dei Responsabili di Servizio;
- lo Statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio di Comunità n. 11 di data 21 maggio 2018 e ss.mm.;

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige", parere favorevole in ordine ai riflessi del medesimo sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato: Il Responsabile del Servizio – Dott. Antonio Salvago

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige", parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del medesimo.

Firmato: in sostituzione del Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Evelyn Giovannini; il Segretario Generale Reggente dott. Antonio Salvago

Con voti favorevoli n. 6 contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 6 Sindaci presenti e votanti, espressi per alzata di mano, il cui esito è proclamato dal Presidente.

DELIBERA

1. **di approvare**, ai sensi della normativa vigente in materia, l'aggiornamento dell'anno 2021 alla revisione periodica ed al censimento annuale delle partecipazioni possedute dalla Comunità Rotaliana - Königsberg, redatto ai sensi dell'art. 18 della L.P. 10 febbraio 2005, n.1 e ss.mm. e D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, contenente la ricognizione delle partecipazioni al 31.12.2021, come dettagliatamente riportate nelle schede di rilevazione dimesse in atti;
2. **di dare atto**, che viene conseguentemente autorizzato il mantenimento delle seguenti partecipazioni:
partecipazioni dirette:
 - Consorzio dei Comuni Trentini – Società cooperativa
 - Trentino Riscossioni Spa
 - Trentino Digitale Spa**partecipazioni indirette:**
 - SET Distribuzione Spa
 - Federazione trentina della Cooperazione – Società cooperativa
 - Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC s.c.
3. **di dare atto**, altresì, che dalla ricognizione di cui al precedente punto 1), si conferma il piano di razionalizzazione della partecipazione indiretta in Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra BCC s.c., detenuta dalla partecipata Consorzio dei Comuni Trentini s.c., società in house providing, entro il 30 giugno 2023 in quanto Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente individuate dall'art. 24, della L.p. n. 27/2010;
4. **di prendere atto**, infine, della cessazione della partecipazione indiretta "Centro Servizi Condivisi S.c.a.r.l." a far data dal 17.6.2021, detenuta per il tramite delle società "Trentino Riscossioni spa, Trentino Digitale spa;
5. **di fare riserva di aggiornamento della ricognizione ordinaria** a seguito di eventuali modifiche alle partecipazioni societarie da parte della Comunità;
6. **di trasmettere** copia del presente provvedimento a tutte le società partecipate della Comunità Rotaliana - Königsberg;
7. **di stabilire** che copia della presente deliberazione unitamente alla documentazione di cui al punto 1) sia trasmessa alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall' art. 24, commi 1 e 3 del T.U.S.P.;
8. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento in "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza agli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/20213 e ss.mm. e L.R. n. 10/20214 e ss.mm.;
9. **di incaricare** il Segretario della Comunità e gli uffici preposti, in relazione alle proprie competenze, all'assolvimento dei successivi adempimenti gestionali ivi compreso l'inserimento dei dati sul portale del MEF in conformità agli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipate pubbliche adottate dal MEF e dalla Corte dei Conti;
10. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 per le motivazioni espresse in premessa, a seguito di distinta votazione resa per alzata di mano con il seguente

esito: voti favorevoli n. 6, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 6 Sindaci presenti e votanti, espressi per alzata di mano, il cui esito è proclamato dal Presidente;

11. **di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione al Consiglio dei Sindaci della Comunità Rotaliana-Königsberg, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del C.E.L. approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199
- ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

(N.B. quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato).

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all'albo telematico, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 30.12.2022 al 09.01.2023).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA'
ROTALIANA-KÖNIGSBERG
Gianluca Tait

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
dott. Antonio Salvago

f.to digitalmente